

COMUNE DI CASTELLI

(Provincia di Teramo)

Sede Piazza Roma, 13' CAP 64041 Tel. 0861979142 Fax 0861979225 CF 00179510672



ORDINANZA N. 17

Castelli il 31/05/2019

OGGETTO: Edificio sito a Castelli – C.da Acquaviva, distinto al NCEU del Comune di Castelli al fg. 1 particella n. 257 (come evidenziato nella planimetria allegata). Revoca ordinanza n. 194 del 04/05/2017 - Dichiarazione di Inagibilità Totale "E".

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti a partire dal giorno 24/08/2016 e fino a tutto il 18/01/2017 da un terremoto di elevata magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza di beni pubblici e privati;

VISTI gli eccezionali eventi meteorologici registrati dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 che hanno interessato l'intero territorio comunale;

VISTA l'Ordinanza n. 194 del 04/05/2017 con la quale, a seguito del sopralluogo modalità "FAST" (rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post- Terremoto) effettuato in data 17/03/2017 dalla squadra preposta di Protezione Civile n. SF1531 scheda n. 08 si comunicava la non utilizzabilità dell'edificio in oggetto;

VISTA la perizia giurata redatta, in ottemperanza a quanto disposto dall'OPCM n. 422 del 16/12/2016 e dall'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 10 del 19/12/2016 e s.m.i., dal geom. Stefano Di Felicianantonio iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Prov. di Teramo al n. 1520 con la quale si dichiara l'edificio è:

"E" - Totalmente Inagibile

RILEVATO che detta perizia è stata trasmessa all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per le competenti valutazioni del caso e riscontrate dal medesimo al Comune di Castelli mediante il relativo inserimento sul portale predisposto allo scopo al prot. n. 0112026/19 del 10/04/2019;

DATO atto che quanto sopra rappresenta pericolo per l'incolumità degli occupanti e di tutti coloro che accedono all'immobile o che utilizzano a vario titolo;

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario notificare il presente provvedimento all'insieme dei titolari, i quali dovranno farsi carico degli adempimenti ivi previsti, ognuno pro-quota;

VISTO il D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO l'art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l'art. 108 lett. c) D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

Visto l'art.650 del Codice Penale;

RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo della struttura in questione; per quanto sopra,

DISPONE

1. La revoca dell'Ordinanza n. 194 del 04/05/2017;
2. L'Inagibilità Totale (esito tipo "E") alle condizioni tutte richiamate in premessa, dell'edificio sito in

Castelli – C.da Acquaviva, distinto al NCEU del Comune di Castelli al fg. 1 particella n. 257 (come evidenziato nella planimetria allegata) di proprietà del sig. Francia Giuseppe nato a Castel Castagna (TE) il 04/08/1947 e residente in Castelli in C.da Acquaviva,2;

DIFFIDA

La ditta indicata, a seguito delle riscontrate circostanze, ad accedere agli ambienti dell'unità immobiliare in questione.

Nelle more dell'esecuzione dei previsti provvedimenti di pronto intervento, ogni accesso agli ambienti di cui alla presente, ritenuto indispensabile ed indifferibile, dovrà essere preventivamente concordato con il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e sotto la sorveglianza del personale dei Vigili del Fuoco.

AVVERTE

inoltre, che a norma dell'art.3 comma IV° della legge n.241 del 07.08.1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.


In alternativa, nel termine di gg. 120, dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199.


A norma dell'art.4 della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è il geom. Daniele DI BONAVENTURA, Responsabile del Settore Tecnico.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga immediatamente notificata alle ditte sopra individuate ed al Comando di Polizia Municipale ai fini della verifica di osservanza.

Il Sindaco
Rinaldo SECA





— EDIFICIO NON UTILIZZABILE